

r.g. n. 1/2022 C.P.



IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

DOTT. EMMANUELE AGOSTINI	PRESIDENTE
DOTT. DAVIDE RIZZUTI	GIUDICE - RELATORE
DOTT. ANTONIO ALBENZIO	GIUDICE

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del giorno 21 luglio 2022,

VISTI gli atti del procedimento relativo alla domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. in bianco contenuta nel ricorso depositato il 23 maggio 2022 da ANNUNZIATA F.LLI CURCIO BAIA DEGLI DEI S.R.L. (C.f. e P.Iva 02210970790), con sede in Isola Capo Rizzuto (KR), via San Nicola s.n.civ., in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore ANTONIO CURCIO (C.f. CRCNTN62A07E339H);

RILEVATO che nei confronti dell'istante pende procedimento prefallimentare recante il n. 20/2022 R.G. prefall;

RILEVATO che nel decreto collegiale del 28 maggio 2022 è stato assegnato alla ricorrente termine sino al 22-7-2022 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione previsti dai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., ovvero per la proposizione della domanda prevista dall'articolo 182-bis, primo comma;

RILEVATO che nel corpo del medesimo provvedimento è stato disposto ai sensi dell'art. 161 commi 6 e 8 l.fall., che la ricorrente: *"entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e successivamente con cadenza mensile, provveda a depositare presso la cancelleria del Tribunale, trasmettendone copia al commissario giudiziale:*

- una relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente relativa alla Situazione finanziaria aggiornata dell'impresa;

- una relazione informativa ed esplicativa, anch'essa sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco



delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

- l'estratto del libro giornale contenente le operazioni compiute dal deposito del ricorso;

- gli estratti conto relativi a tutti i conti correnti bancari intestati alla istante (ovvero sui quali esso ha appostate somme proprie e di cui ha la disponibilità anche indiretta) da cui risultino i movimenti effettuati nel periodo di riferimento”;

RILEVATO infine che è stato segnalato all'istante che “il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano”;

RILEVATO che, decorsi i 30 giorni assegnati per il deposito della ridetta relazione, con **decreto collegiale del 28 giugno 2022** è stato osservato “che il tenore della relazione informativa depositata dall'istante in data 27 giugno 2022 è da ritenersi sintomatico di una possibile inidoneità dell'attività posta in essere dalla ricorrente ai fini della predisposizione della proposta di concordato”;

RILEVATO dunque che è stata richiesta alla società ricorrente e al commissario giudiziale il deposito di una sintetica relazione sul punto;

RILEVATO che la società ha depositato propria relazione versando in atti: 1) Relazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa alla situazione aggiornata dell'impresa; 1.a) scheda contabile dal 30.4.2022 al 20.6.2022 – 181001 cassa e monete nazionali; 1.b) scheda contabile dal 30.4.2022 al 20.6.2022 – 1501010001 Re Sole SRL; 1.c) scheda contabile dal 30.4.2022 al 20.6.2022 – 18020103 Banco Posta 2068 -Re Sole SRL; 1.d) scheda contabile dal 30.4.2022 al 20.6.2022 – 181001 Cassa Euro - Re Sole SRL; 1.e) scrittura privata del 9.11.2021 tra Annunziata F.lli Curcio Baia degli Dei S.r.l. e Re Sole s.r.l.; 2) Relazione sottoscritta dal legale rappresentante sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione corrente; 2.a) contratto di affitto di ramo di azienda alla Re Sole SRL, autenticato nelle firme il 10.4.2015; 2.b) atto di risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato con la Re Sole SRL; 2.c) contratto di affitto di ramo di azienda alla TH Gestioni SPA, autenticata nelle firme il 26.2.2021; 2.d) scrittura privata del 9.11.2021 tra Annunziata F.lli Curcio Baia degli Dei S.r.l. e Re Sole s.r.l.; 2.e) manifestazione di interesse del 18.5.2022 della AC 1931 S.r.l.; 3) estratto del libro giornale per il periodo 6.5.2022/29.6.2022;

RILEVATO che **con decreto collegiale dell'8 luglio 2022**, il Tribunale ha ritenuto tale acquisizione non idonea a superare le gravi criticità rilevate ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

RILEVATO sul punto che nel ridetto decreto, preso atto delle conformi considerazioni del commissario giudiziario, è stato osservato che:

“CONSIDERATO in dettaglio che non può non condividersi la criticità esposta circa la condotta della ricorrente la quale in data data 27 giugno ha omesso il deposito della relazione



informativa richiesta, addebitando al poco tempo concesso (!) l'impossibilità di adempiere, salvo poi provvedere a soli quattro giorni di distanza a versare una serie di documenti in piena contraddizione rispetto alla espressa indicazione di "non aver compiuto alcun atto di gestione, a eccezione di quelli di ordinaria amministrazione";

CONSIDERATO invero che da tali documenti si evince il compimento di plurime operazioni di valore superiore ad euro cinquemila, direttamente lesive dell'obbligo informativo richiesto dal Tribunale e in violazione dei doveri di cooperazione informativa sussistenti in questa fase in capo al debitore;

RITENUTO che macroscopiche anomalie emergono in relazione alla gestione del rapporto con la società Re Sole s.r.l.;

CONSIDERATO infatti che sebbene si tratti di un soggetto giuridico autonomo (costituito in forma di società di capitali e in piena crisi di impresa) e pur essendo stato risolto il contratto di gestione affidatogli dall'odierna proponente, costituente l'unico formale rapporto tra le parti, ciononostante, la società Re Sole s.r.l. è stata incaricata dalla proponente per mezzo di una scrittura privata del 09/11/2021 (priva di alcuna razionalità tanto logica quanto giuridica) di gestire l'incasso delle somme di competenza della Baia degli Dei, costituenti caparre corrisposte per eventi (matrimoni) da svolgere nel 2022;

CONSIDERATO altresì che il contratto con la società Rr Sole s.r.l. è stato risolto il 31/10/2021 e che la gestione dell'attività è stata affidata alla società TH Resort S.p.a. (con contratto autenticato nelle firme in data 26.2.2021 dal notaio Maurizio Holler del distretto di Padova: Ne è oggetto l'intera struttura alberghiera che costituisce il complesso immobiliare del "Villaggio Baia degli dei", così descritto: n. 218 camere ospiti, n. 12 camere personale, la grotta, il deposito di manutenzione di mq. 600 (posto sotto il campo di calcetto), la pizzeria, il c.d. Hotel Colosseum (area di accesso principale all'immobile), gli uffici ubicati al piano terra dell'Hotel Colosseum, n. 2 ristoranti, n. 2 cucine, area ristorazione, bar, centro benessere, stabilimento balneare, n. 3 piscine e anfiteatro);

RILEVATO che le condizioni del contratto prevedono un durata di otto anni a partire dall'1.11.2021 sino al 31 ottobre 2029, con previsione di rinnovo per ulteriori nove anni e che il prezzo è stabilito nell'importo di euro ottocentomila oltre IVA da corrispondere "a mezzo bonifico" sul conto corrente dell'affittante in quattro rate con scadenza al 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 31 ottobre;

CONSIDERATO che, conformemente a quanto evidenziato dal commissario giudiziale, ad oggi, pur all'esito della seconda relazione sollecitata "non è dato sapere se la prima rata, scaduta il 31 maggio, sia stata pagata e, se sì, con quali modalità posto che la stessa ricorrente ha riferito che dal 2019 è priva dell'accesso al sistema bancario e che solo lo scorso 24 giugno è stata in grado di accendere un conto corrente on line con limitate funzionalità (conto di cui non viene fornito l'IBAN né l'estratto)";

RITENUTO infine che in ordine allo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano l'unico elemento ipotizzato dalla ricorrente è quello relativo all'intenzione di "consolidare i rapporti con la società TH Resort spa", mentre del tutto priva di attendibilità è la scrittura privata non autenticata ed espressamente priva di alcun valore obbligatorio tra



le parti con la quale l'amministratore della società C. 1931 a .r.l., con sede in Roma via Alberico II n. 11, dichiara di essere interessato al rent to buy dell'intero complesso immobiliare;

CONSIDERATO che allo stato nulla emerge a supporto della continuità aziendale mentre la situazione contabile aggiornata al 30/04/2022 espone una situazione estremamente critica tanto sul piano dell'esposizione debitoria (debiti v/banche - €6.085.530.42; debiti v/fornitori - €2.808.029.78; debiti tributari - €3.580.433.13; debiti previdenziali - €2.901.070.01; altri debiti - €1.506.220.92) che sotto il profilo dei crediti (essendo di difficile o impossibile realizzo quelli verso la società RE SOLE SRL C/FT DA EMETTERE €1.387.704.82), dovendosi peraltro evidenziare che gli impianti e le attrezzature risultano in larga parte ammortizzate mentre in relazione al patrimonio immobiliare è documentata una mera manifestazione di interesse di dubbia attendibilità, priva di valore legale e di obblighi per l'offerente”;

RILEVATO dunque che **in conseguenza di tali motivazioni è stata disposta l'abbreviazione del termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo e assegnato nuovo termine alla società ricorrente sino al 14 luglio 2022 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione** previsti dai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., ovvero per la proposizione della domanda prevista dall'articolo 182-bis, primo comma;

RILEVATO che in data **12 luglio 2022** la ricorrente ha formulato una istanza di proroga del termine abbreviato, illustrando le iniziative in corso “funzionali alla predisposizione di una proposta sostenibile e di maggior soddisfazione per il ceto creditorio rispetto allo scenario fallimentare” e depositando a supporto delle proprie richieste la seguente documentazione:

- 1) Contratti matrimoni;
- 2) Provvedimento Questura Crotone;
- 3) Transazione con Intesa SanPaolo s.p.a. – delegazione TH – bonifico ad Intrum
- 4) Integrazione offerta di AC 1931 s.r.l. (interazione manifestazione di interesse, copia assegni circolari, copia estratto conto BNL, visura camerale, documento identità amministratore,ultimi tre bilanci);
- 5) PEC Dott.ssa Pacelli;

RILEVATO che il commissario giudiziale ha espresso parere negativo rispetto alla richiesta di proroga;

RILEVATO che con decreto collegiale del **14 luglio 2022**, il Tribunale ha rigettato la richiesta di proroga del termine evidenziando che:

“in via preliminare è del tutto ingiustificata e da disattendere la doglianza della ricorrente nella parte in cui sostiene che l'abbreviazione del termine ai sensi di quanto previsto dall'art. 161 co. 8 l.fall. sia stata attuata in termini illeciti ovvero senza “sentire il debitore”;

RITENUTO che la deduzione sia priva di qualsivoglia fondamento poiché il Tribunale, non ha disposto alcuna abbreviazione del termine “a sorpresa e senza sentire il debitore”



bensì ha rilevato con decreto del 28 giugno 2022 la possibile integrazione dei presupposti di operatività della fattispecie, ovvero, la sussistenza di una condotta “manifesta inidonea” alla predisposizione della proposta e del piano, invitando il Commissario giudiziale e il debitore (nel rispetto della norma che impone di sentire entrambi) a depositare specifica relazione sul punto;

RITENUTO che soltanto all’esito del deposito di tali relazioni (quella del debitore è avvenuta in data 1 luglio 2022) il Tribunale, mediante nuovo decreto collegiale dell’8 luglio 2022, ritenute non superate le criticità emerse, ha disposto l’abbreviazione del termine originariamente indicato al 22 luglio anticipandolo alla data del 14 luglio 2022;

RITENUTO che, risolta tale questione di tipo squisitamente processuale, nel merito, il Tribunale ritiene che la richiesta di proroga, priva di adeguati sostegni di natura giuridica, e viste le lacune documentali innanzi evidenziate e non superate dalla nuova richiesta, non appare rientrare nell’ambito di quei “giustificati motivi” di cui alla previsione dell’art. 161. co. VI, L.F.;

CONSIDERATO in proposito che il Tribunale ritiene di far proprie le puntuali criticità evidenziate dal Commissario giudiziale il quale ha sottolineato che:

“Cattura immediatamente l’attenzione la transazione raggiunta in data 2.12.2021 con la INTRUM Italy S.p.a., in relazione al contratto di finanziamento dell’importo capitale di euro 6.500.000,00 concluso dalla società debitrice con la Banca Intesa Mediocredito s.p.a. (oggi Intesa SanPaolo s.p.a.). Il contratto, stipulato il 18.11.2005 con rogito del notaio Mario Capocasale nn. 97793/20371, è garantito da ipoteca iscritta presso il competente ufficio di Crotone il 21.11.2005 n. 1539 R.P. La transazione prevede il pagamento del complessivo importo di euro 4.600.000,00 mediante versamenti rateali. Il primo, di euro 700 mila, doveva essere effettuato il 15.12.2021 e i successivi, pari a euro 400 mila ciascuno con cadenza semestrale, a partire dal 20.6.2022, fino al 20.6.2025. Sappiamo che il canone di locazione che è tenuta a versare la TH Resort s.p.a. è pari a euro 800.000,00 annui, da corrispondere in quattro rate, di cui la prima è scaduta il 31.5.2022. Nel silenzio della società ricorrente, ci eravamo chiesti se la prima rata fosse stata versata, essendo il termine scaduto. Ebbene, solo ora apprendiamo che non solo è stata pagata la prima rata, ma che l’intero canone annuo per il 2022 è stato anticipato dalla TH Resort S.p.a., la quale acconsentiva a saldare la prima rata dovuta alla INTRUM in adempimento del ridetto accordo (versando il relativo importo a titolo di “anticipo canone 2022”). In compenso, la società otteneva una riduzione di 30.000,00 euro sul canone dovuto per il primo anno. Non si può non rimarcare quanto già in precedenza considerato, in merito alla reticenza manifestata dall’imprenditore, reticenza che mal si concilia con il dovere di cooperazione informativa sussistente in questa fase in capo al debitore. La ricorrente si è limitata a esporre il debito nei confronti della banca, senza far menzione della transazione e del conseguente pagamento avvenuto nei sei mesi anteriori alla domanda di concordato. Ancora, rileviamo che la seconda rata di euro 400 mila doveva essere versata alla Intrum Italy s.p.a. entro il 22 giugno 2022 e che la transazione prevede la decadenza, anche per l’ipotesi di mancato pagamento di una sola rata. Nessun cenno viene fatto dalla ricorrente al riguardo, ma la circostanza non è di poco conto, per un duplice ordine di ragioni. Nell’elenco dei creditori, il credito riconducibile al mutuo concesso dal



Mediocredito viene indicato in euro 3.900.000,00 (importo definito in transazione, decurtato della prima rata). In caso di decadenza, il credito sarebbe di gran lunga maggiore (mentre il creditore sarebbe autorizzato a trattenere in acconto l'importo ricevuto). Per altro verso, l'eventuale pagamento non autorizzato di debiti pregressi, dopo il deposito del ricorso per concordato in bianco, non sarebbe consentito, in quanto lesivo della par condicio creditorum (ovvero può essere autorizzato dal Tribunale, in presenza delle condizioni dettate dall'art. 182 quinquies l.f.).

Inoltre, nella nota del 14.12.2021, indirizzata dalla TH Resort s.p.a. alla società debitrice in relazione alla transazione perfezionata con Intrum Italy s.p.a., l'importo dovuto a titolo di "anticipo canone 2022" è indicato nell'importo complessivo di euro 793.000,00 da versare nei seguenti termini:

- Entro il 15 dicembre 2021, Euro 700.000,00 (settecentomila/00) per conto della Proprietaria, sul conto corrente intestato a Intrum Italy s.p.a. indicato nella Delibera;

- entro cinque giorni dal ricevimento della accettazione alla presente da parte della Proprietaria, Euro 93.000,00 (novantatremila/00) sul conto intestato a Annunziata Fratelli Curcio Baia degli Dei Srl dal seguente IBAN: IT45D07601 04400001032212068.

Avendo la società debitrice ripetutamente affermato di non aver accesso al sistema bancario, l'informazione non è di poco conto. Non è chiara neanche la provenienza degli assegni dati in garanzia ai fornitori (n. 725114770 di euro 7.563,97 e n. 7245114889 di euro 7.919,10). Si è ritenuto che l'imprenditore si sia sottratto all'obbligo di segnalare le operazioni superiori a euro 5.000,00, di cui dà conto solo nell'istanza in esame (senza peraltro menzionare la compensazione crediti/debiti con la società TH Resort s.p.a. per euro 6.502,72 riportata nel libro giornale periodo 06/05/2022 - 29/06/2022). Un richiamo meritano anche i compensi pattuiti con i professionisti incaricati, poiché, se è vero che l'incarico professionale per la consulenza e assistenza nella predisposizione della domanda di concordato è atto di ordinaria amministrazione, l'autorizzazione del Tribunale potrebbe essere richiesta in presenza di un compenso importante.

Quanto alla manifestazione di interesse all'acquisto pervenuta il 12 luglio (a soli dieci giorni dalla scadenza del termine inizialmente assegnato), in merito alla quale si accenna alla volontà di addivenire a un concordato liquidatorio, la sottoscritta conferma l'impressione riportata: che si stia, poco alla volta, riempiendo di contenuto un foglio bianco (forse anche a causa dell'avvicendamento dei professionisti). Il che, però, contrasta con la natura dell'istituto e, a parere di chi scrive, non giustifica la richiesta di proroga";

RITENUTO che oltre alle plurime anomalie evidenziate dal Commissario giudiziale emergono altresì ulteriori indizi sintomatici di una condotta che pur essendo decorsi 53 giorni dal deposito della domanda di concordato preventivo con riserva (avvenuta il 23 maggio 2022), non fornisce risposte in ordine allo stato della predisposizione del piano e della proposta (neppure in ordine alla generale natura liquidatoria, mista o in continuità del procedimento concorsuale), né allo stato dell'attestazione ed anzi non può non evidenziarsi che ancora alla data del 12 luglio 2022 l'attestatore individuato (conosciuto dagli organi della procedura solo in tale occasione) comunicava a mezzo PEC al legale della società



ricorrente: “in riferimento alla pratica in oggetto Le chiedo una proroga urgente dei termini di deposito della relazione ex art.161, comma 3, L.F., atteso che ad oggi non sono ancora pervenute le certificazioni del credito da parte degli Enti, né dalla maggior parte dei creditori. Inoltre, solo oggi è pervenuta una concreta proposta di acquisto formulata dalla A.C. 1931 S.r.l. e supportata da assegni circolari a garanzia. La scrivente dovrà accertare la solidità economica finanziaria dell’acquirente”;

RITENUTO altresì che ulteriori anomalie emergono in relazione allo stato delle operazioni di stima del complesso immobiliare (non conoscendosi neppure le generalità del perito stimatore incaricato) che pur dovrebbero determinare il prezzo di vendita di cui alla proposta d’acquisto evocata, al momento formulata “al buio, per il prezzo che sarà”;

CONSIDERATO sul punto che dubbia è anche la precisazione di parte ove si afferma che “la Società “AC 1931 S.r.l.” ha integrato la propria manifestazione d’interesse con il rilascio di n. 3 assegni circolari per la complessiva somma di euro 500.000,00 “in segno di tangibile impegno” dichiarando la propria disponibilità a versare la somma di ulteriori euro 1.000.000 in occasione dell’eventuale omologazione del concordato, con impegno a sottoscrivere un preliminare di vendita alla conclusione della perizia”, il che appare denotare un interesse della società debitrice ad una trattativa con il potenziale acquirente, di natura latamente privata (diversa interpretazione non può essere resa alla prospettata stipula di un contratto di vendita preliminare, produttivo di effetti obbligatori per le parti), tralasciando di considerare che pur in presenza di un potenziale interessato, in fase di omologa, tale evenienza non può che essere valutata dal ceto creditorio ai fini dell’espressione di voto posto che in caso di omologa di concordato di tipo liquidatorio la cessione del patrimonio attivo non può che avvenire mediante evidenza;

CONSIDERATO infine che anche l’ulteriore volontà di addivenire ad un accordo transattivo con Banca BPC e con l’Agenzia delle Entrate è espressa dalla società debitrice in termini meramente assertivi e privi di alcun riscontro documentale sicché anche tale attività si palesa inidonea rispetto ai ristrettissimi tempi di gestione della presente fase – in presenza di istanze di fallimento – e ciò tenuto conto non solo della complessità delle due operazioni, da condurre per plurimi milioni di euro, ma altresì in considerazione dello stato della società, soggetta a procedura concorsuale, e del periodo di riferimento, dovendosi rammentare che la natura del procedimento è insensibile alla ordinaria sospensione feriale di decorrenza dei termini processuali;

RITENUTO dunque di dover rigettare la richiesta di proroga formulata dalla società debitrice con istanza del 12 luglio 2022”;

CONSIDERATO pertanto che, declinata la richiesta di proroga e preso atto dell’omesso deposito della proposta e del piano di concordato preventivo, è stata fissata per la data del 21 luglio 2022 fissare l’udienza camerale di cui all’art. 162, secondo comma, 1.fall. (il cui precetto è espressamente richiamato citato art. 161, sesto comma, L.F.);



RILEVATO che nel corso dell'udienza camerale il commissario giudiziale, richiamando le proprie relazioni in atti, ha concluso per l'inammissibilità della proposta concordataria;

RILEVATO che, allo stesso modo, il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Alessandro Rho, presente in udienza, ha condiviso le criticità espresse dal commissario e dal Tribunale chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per concordato e la conseguente declaratoria di fallimento, giusta istanza iscritta al n. 20/2022 r.g.pre-fall.;

RILEVATO che nel corso della medesima udienza la ricorrente ha richiamato il contenuto delle proprie note scritte depositate in via telematica il 20 luglio 2022 contenenti la richiesta di revoca del decreto collegiale dell'8 luglio 2022 e conseguente nuova richiesta di concessione della proroga del termine per il deposito della documentazione di cui all'art. 161 l.fall.;

RILEVATO altresì che, ad ulteriore sostegno delle ragioni della società debitrice, da dott.ssa Marani, l'attestatore Pacelli e l'avv. Ciciarello hanno evidenziato i motivi che hanno impedito il deposito del piano e della proposta sottolineando che *"l'incarico per la redazione del piano e della proposta è stato assegnato ai professionisti soltanto in data 21 giugno (poiché così richiesto dal gestore TH) sicché difettavano i tempi necessari alla redazione degli atti richiesti dalla legge fallimentare, aggiungendo che nessun creditore ha promosso azioni esecutive e/o domande di fallimento nei confronti della società debitrice"*;

RILEVATO dunque che la società debitrice si è opposta alla declaratoria di inammissibilità e conseguente declaratoria di fallimento;

RITENUTO ciononostante che le ulteriori deduzioni contenute nelle note d'udienza non apportano elementi di novità significativi risultando generiche e prive di adeguati sostegni di natura giuridica: *a tal proposito basti rilevare come del tutto indimostrate siano le "richieste telefoniche" di restituzione dei titoli di credito, i cui incassi hanno determinato pagamenti sopra soglia in corso di procedura, ovvero, le parimenti indimostrate e arbitrarie rivendicazioni del gestore TH, di affidamento degli incarichi per la predisposizione della proposta e del piano a professionisti di propria fiducia, in un momento temporale in cui era decorso gran parte del termine assegnato dal Tribunale;*

RITENUTO pertanto che alla luce delle non superate plurime criticità e viste le lacune documentali non si ravvisano quei "giustificati motivi" di cui alla previsione dell'art. 161. co. VI, L.F. con conseguente ulteriore rigetto della nuova richiesta di proroga del termine per il deposito della proposta e del piano di concordato;

RILEVATO che l'istante ha omesso di depositare nel termine concesso la proposta di concordato preventivo, il piano e i documenti previsti dall'art. 161, secondo e terzo comma, l.fall. ovvero la domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione;



P.Q.M.

VISTI gli artt. 161 e ss. l.fall.,

DICHIARA inammissibile la domanda di concordato preventivo preventivo c.d. in bianco contenuta nel ricorso depositato il 23 maggio 2022 da ANNUNZIATA F.LLI CURCIO BAIÀ DEGLI DEI S.R.L. (C.f. e P.Iva 02210970790), con sede in Isola Capo Rizzuto (KR), via San Nicola s.n.civ., in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore ANTONIO CURCIO (C.f. CRCNTN62A07E339H);

DICHIARA il fallimento di ANNUNZIATA F.LLI CURCIO BAIÀ DEGLI DEI S.R.L. (C.f. e P.Iva 02210970790), con sede in Isola Capo Rizzuto (KR), via San Nicola s.n.civ., in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore ANTONIO CURCIO (C.f. CRCNTN62A07E339H) come da separata sentenza.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla società debitrice proponente, al difensore della medesima, nonché al Pubblico Ministero istante.

Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del Tribunale, sezione civile – ufficio procedure concorsuali, in data 21 luglio 2022.

*Il Giudice relatore
dott. Davide Rizzuti*

*Il Presidente
dott. Emmanuele Agostini*

